

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE SECONDA CIVILE - FALLIMENTARE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

Dr. MAURO VITIELLO - Presidente

Dr.ssa LAURA GIRALDI - Giudice

Dr.ssa GIOVANNA GOLINELLI - Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che la società debitrice (...) con sede legale (...) in persona del Consigliere Delegato, (...) ha depositato in data 9.12.2015, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di integrazione ai sensi dell'art. 161 VI comma L. F.;

rilevato che, con decreto in data 10.12.2015, è stato concesso alla ricorrente termine di 60 giorni per la presentazione della proposta e del piano;

vista l'istanza depositata dalla ricorrente in data 22.12.2015, con la quale la stessa ha chiesto l'autorizzazione a stipulare un contratto di affitto del ramo di azienda, al fine di permettere la prosecuzione dell'attività produttiva altrimenti compromessa, in quanto la ricorrente non è più in grado di provvedere alle manutenzioni ed ai pagamento dei fornitori di energia indispensabili per non dover fermare il complesso produttivo (...);

letto il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale che ha evidenziato compiutamente le ragioni per le quali è opportuno e urgente procedere all'affitto al fine di salvaguardare l'asset attivo della ricorrente, costituito dal ramo di azienda, ai fini del miglior soddisfacimento della massa creditoria; tenuto conto delle:

- ragioni di urgenza esposte dalla ricorrente inerenti all'attività dalla stessa svolta;
- attività di ricerca di un soggetto interessato al ramo di azienda svolte nel periodo antecedente la presentazione del ricorso ex art. 161 L. F.;
- assunzione da parte della affittuaria degli oneri relativi alla manutenzione ed alla rimessa in esercizio dell'attività d'impresa;
- efficacia della offerta di acquisto anche per il caso in cui dovesse intervenire il fallimento della ricorrente,

ritiene il collegio che possa essere autorizzato quanto richiesto e che possa essere differito l'esperimento delle procedure competitive per l'individuazione del soggetto affittuario ad un momento successivo, ferma restando la necessità di esperire le procedure competitive al momento della vendita dell'azienda, in tempi compatibili con le esigenze produttive della stessa.

P.Q.M.

autorizza la (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, a:

1) accettare la proposta formulata dalla (...) per la stipulazione del contratto di affitto del ramo aziendale alle condizioni indicate nella proposta irrevocabile d'acquisto allegata all'istanza;

2) a consentire alla medesima (...) di effettuare a sua cura e spese, sin da subito, gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria necessari per la prosecuzione dell'attività aziendale.

Così deciso in Bergamo il 23 dicembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2015.